

Titolo: Il lutto dell'abbandono: una rielaborazione possibile?

Corsista: Francesca Massellani

Relatore: Daniela Leban

Abstract

Nell'elaborare la mia tesi mi sono ispirata al disegno di legge di modifica dell'art. 28 della Legge 4 maggio 1983 n. 184 in materia di accesso del figlio adottato non riconosciuto alla nascita alle informazioni sulle proprie origini, **attualmente all'esame del Parlamento**, nonché al fervente dibattito attorno ai temi che ne costituiscono l'oggetto: il diritto della madre di nascita all'anonimato da un lato (art. 30 comma 1 T.U. sull'ordinamento civile DPR 396/2000 e art. 93 del Codice della Privacy D.LGS 196/2003) e il diritto del figlio non riconosciuto ad accedere ai propri dati biologici dall'altro.

Il diritto dell'adottato ad accedere alle informazioni che riguardano la sua origine e l'identità dei propri genitori biologici è riconosciuto quale diritto fondamentale di ogni uomo dall'art. 7 della Convenzione sui diritti del fanciullo di New York del 1989. In Italia è stato riconosciuto solo con la legge 149/2001, sulla scia della Legge 27.05.2001 n. 176 di ratifica della Convenzione dei diritti del fanciullo, che modificando l'art. 28 della Legge 184/1983, ha introdotto al comma 5 il diritto dei figli adottivi che abbiano raggiunto i 25 anni di età di accedere alle informazioni circa la propria storia presentando apposita istanza al Tribunale per i Minorenni. Solo ad esito di un'indagine circa il "peso" delle notizie contenute nel fascicolo e gli effetti che le stesse potrebbero avere sul richiedente, il Tribunale autorizza o meno l'accesso ai dati.

La possibilità di acquisire informazioni sulle proprie origini viene meno tuttavia nel caso contemplato dal comma 7 dell'art. 28 comma Legge 184/1983, che nella sua attuale formulazione vieta l'accesso se la madre naturale ha scelto al momento del parto di restare anonima.

Su questa norma si è sviluppato negli anni il dibattito tra chi ne sostiene l'incostituzionalità ribadendo la necessità di garantire il diritto all'accesso ai dati d'origine a tutti i figli adottivi, e chi invece sostiene che debba prevalere il diritto della madre di nascita di non essere rintracciata ed identificata in forza del "patto" siglato con lo Stato al momento del parto che le garantisce la tutela dell'anonimato per 100 anni (art. 30 DPR 396/2000, art. 93 comma 2, D.lgs 196/2003).

Il tema è per me di grande interesse, sia nella mia veste di avvocato impegnata nell'ambito del diritto di famiglia sia come mamma adottiva.

In questa mia seconda veste ho cercato di indagare le profonde ragioni sottese ad entrambe le posizioni suddette: da un lato le rivendicazioni dei figli adottivi di ricostruire la propria identità, di cui si sono fatti portavoce comitati (cfr. [www.comitatodirittooriginibiologiche.com](http://www.comitatodirittooriginibiologiche.com)) ed associazioni,

dall'altro i timori e le valutazioni di chi adduce argomentazioni a sostegno della conservazione dell'attuale disposto normativo sia perché assicura che il parto avvenga in condizioni adeguate e scongiura decisioni irreparabili da parte delle madri biologiche laddove temessero un giorno di poter essere rintracciate, sia per riaffermare il peso determinante delle relazioni affettive, su cui l'istituto dell'adozione si fonda, rispetto ai legami di sangue.

Come mamma adottiva non posso non ascoltare la voce dei figli adottivi adulti e cercare di comprenderne le motivazioni, abbandonando il timore che il legame di amore che mi lega a mio figlio possa essere messo in discussione da possibili sue future richieste di informazioni o di ricerche di chi lo ha generato.

Rispetto al tema del lutto, le testimonianze dei figli adottivi che si sono visti negare l'accesso ai propri dati di origine a fronte della scelta delle madri biologiche per il parto in anonimato mi hanno indotta a pensare a tale esperienza come ad un lutto, ad una perdita che lascia un vuoto incolmabile.

Ne riporto una tra le tante. Di fronte alla notizia che il suo fascicolo non è accessibile questo giovane uomo, realizzato nel lavoro, colto, adottato da neonato reagisce davanti al Giudice Onorario esplodendo in un pianto doloroso: *"(...) sono stato abbandonato alla nascita da una madre che non ha avuto nemmeno il coraggio di farmi sapere il suo nome. Perché lei ha il diritto di rifiutarmi e io non ho il diritto di sapere chi è e perché lo ha fatto? Solo le madri hanno diritti e i bambini no? E se ha deciso di abbandonarmi e sparire, io almeno dovrei sapere perché lo ha fatto. Magari potrei anche capire e perdonarla. Ma così no, non è giusto.(...) Allora io sono proprio come i figli dei desaparecidos, con i genitori o la madre violentata e poi uccisa e non la potrò mai più vedere, incontrare, parlare. (...) Non può immaginare la disperazione delle persone come me. Tutto questo è ingiusto, offensivo e crudele"* (Bambini a rischio ingiustizia. Pensieri e linguaggi a confronto tra psicoanalisi e diritto in un gruppo. A cura di Claudia Artoni Schlesinger, Elisa Ceccarelli, Patrizia Gatti. Quaderni di Psicoterapia Infantile. Borla Ed. 2013, pag. 162).

Forse tuttavia questa ricerca tanto urgente è destinata comunque a lasciare domande sospese, anche quando viene autorizzato l'accesso alle informazioni sulle proprie origini. Chi sono? Da dove vengo? Perché sono stato abbandonato? Queste forse le domande profonde alle quali questi figli cercano di dare risposta accedendo ai propri fascicoli giudiziari. Le notizie che questi contengono tuttavia rischiano poi di acuire sofferenze o deludere aspettative, così come l'eventuale successivo incontro con i genitori di nascita, ma le istanze degli adulti adottivi che rivendicano il proprio diritto alla conoscenza non possono rimanere inascoltate, pur con il necessario bilanciamento del diritto della madre biologica all'anonimato.

Difatti, la stessa Corte Costituzionale, mutando il proprio orientamento sul punto, con sentenza del 22.11.2013 n. 278 dichiara l'illegittimità costituzionale del comma 7 art. 28 Legge 184/1983 nella

parte in cui non prevede la possibilità per il giudice di interpellare la madre che abbia scelto il parto in anonimato, su richiesta del figli, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione.

Sulla scorta di tale sentenza, seguita da varie sentenze di merito di alcuni Tribunali per i Minorenni e Corti d'appello sezione minori (cfr. ordinanza Tribunale per i Minorenni di Firenze del 06.05.2014), è stato elaborato il disegno di legge di modifica dell'art. 28 attualmente all'esame del Parlamento.

L'intento del mio elaborato è quello di analizzare le ragioni sottese alle diverse posizioni in campo, con una particolare attenzione per l'appunto alle ricadute che l'impossibilità di avere risposte sulle proprie origini ha sui figli adottivi, e il senso di perdita irreparabile, di vuoto incolmabile, di lutto che ne può derivare. Un imperativo ancestrale quello della ricerca della verità sulla propria provenienza legato al processo di costruzione della propria identità personale riconducibile al mito. *“Si sprigionino tutti i mali del mondo, ma io voglio conoscere la mia origine, per umile che sia”*. Sofocle, Edipo Re.

#### Bibliografia

Claudia Artoni Schlesinger, Elisa Ceccarelli, Patrizia Gatti (2013), *Bambini a rischio ingiustizia. Pensieri e linguaggi a confronto tra psicoanalisi e diritto in un gruppo*. A cura di Claudia Artoni Schlesinger, Elisa Ceccarelli, Patrizia Gatti. Quaderni di Psicoterapia Infantile. Milano, Borla Ed.

Maria Gabriella Stanzione (2015), *Identità del figlio e diritto di conoscere le proprie origini*. In rivista Famiglia e diritto. Febbraio 2015. P. 190-198.

Francesca Avon (2013), *Adozione e ricerca delle origini*. La pratica analitica 2013. Figure attuali della genitorialità. P. 121-131.

Emilia De Rienzo, Costanza Saccoccio, Frida Tonizzo, Giovanni Viarengo (2012). *Storie di figli adottivi*. Utet.

Graziella Currò (2013). *Diritto della madre all'anonimato e diritto del figlio alla conoscenza delle proprie origini: verso nuove forme di contenimento*. In Famiglia e Diritto. Giugno 2013. P. 544-553.

Luigi Fadiga. (2002). *L'adozione e la ricerca delle radici*. Interazioni n. 2.

Chistolini (2003). *“Le informazioni nell'adozione: quale significato nella crescita del bambino”*. Minori e Giustizia . Franco Angeli. Milano.

Giurisprudenza nazionale e sovranazionale.

Forum Le radici e le ali.

Forum Aibi.